



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

DECRETO DEL SINDACO N.34 DEL 21/10/2019

**OGGETTO: NOMINA DEL QUINTO ASSESSORE E ATTRIBUZIONE DELLE
RELATIVE DELEGHE**

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casciana Terme Lari;

Preso atto dell'esito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, come meglio esplicitato nell'atto di notifica del Segretario Generale prot. n. 0010290 del 29.05.2019;

Richiamati:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'art. 36, che individua gli Organi di governo: "*1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco*";
 - gli artt. 46 e 47, che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta Comunale;
 - l'art. 48, che prevede le competenze dalle Giunte;

Richiamati inoltre:

- l'art. 22 del vigente Statuto comunale che disciplina la composizione della Giunta Comunale stabilendo in particolare che:
 - "3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco"*
 - 4. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.*
 - 5. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere,*

ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

6. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

- gli artt. 24 e 25 del vigente Statuto comunale che disciplinano il funzionamento e le competenze della Giunta;
- l'art. 21 del vigente Statuto comunale che prevede la figura del Vicesindaco prevedendo che: *“Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie ed il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco”*;
- l'art. 23 del vigente Statuto relativo alla nomina che statuisce:
“1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura”;
- il comma 185 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010), che prevede *“Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore... Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del Comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.”*;
- l'art.1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", che prevede, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 15/2019 con il quale è stata nominata la Giunta Comunale;

Considerato che il numero massimo di Assessori spettanti al Comune di Casciana Terme Lari è cinque e dunque è possibile nominare un ulteriore Assessore rispetto a quelli attualmente in carica;

Ritenuto di procedere alla nomina del quinto Assessore al fine di poter migliorare e rendere più incisiva l'azione amministrativa, individuando una figura che possa curare direttamente le deleghe relative alle Politiche Socio-Sanitarie, quelle per la Famiglia e la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

D E C R E T A

Di nominare, previo accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, Maria Chiara Volpi, nata a Pontedera (Pi) il 3.06.1976, Assessore di questo Comune ed attribuire alla stessa le seguenti deleghe:

- *Politiche Socio-Sanitarie*
- *Politiche per la Famiglia*
- *Mobilità e Trasporto Pubblico Locale*

D I S P O N E

che il presente Decreto venga:

- comunicato all'interessata per l'accettazione;
- comunicato alla Giunta, ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale;
- comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.

**Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.**